



ARTCa1

AUTORITÀ REGIONALE DEI TRASPORTI
DELLA CALABRIA

Decreto n. 60 del 16.09.2024

OGGETTO: Stipula operazioni finanziarie di pronti contro termine (PcT)

Il Direttore ARTCa1
Avv. F. Tiziana Corallini

Il Decreto si compone di n. 7 pagine, comprese di frontespizio e di un allegato (*proposta di investimento BCC Calabria Ulteriore*)

Il Direttore

Visti:

- la L.r. n. 35/2015 “*Norme per i servizi di trasporto pubblico locale*” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 13 che ha istituito l’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria quale Ente di governo del bacino unico regionale di interesse regionale in materia di TPL;
- il DPGR n. 117 del 30.10.2017, con il quale si è proceduto alla nomina del dott. Francesco Cribari quale Commissario di ARTCal;
- il DPGR n. 9 del 20.02.2018, con il quale il dott. Francesco Cribari è stato confermato Commissario di ARTCal;
- il DPGR n. 7 del 16.01.2023, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria, ai sensi dell’art. 13, comma 9 *ter*, della L.r. n. 35/2015, all’Avv. F. Tiziana Corallini, dirigente di ruolo della Giunta Regionale, in servizio presso il Dipartimento “*Turismo, Marketing territoriale, Mobilità*”;
- la DGR n. 18 del 24.01.2023, avente ad oggetto “*DPGR n. 7 del 16.01.2023- L.R. n. 35/2015, art. 13, comma 9-ter – Nomina del Direttore dell’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria- Provvedimenti*”;
- il Regolamento regionale n. 14/2016, avente ad oggetto “*Regolamento di funzionamento dell’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ARTCal)*”;
- lo Statuto dell’ARTCal, approvato con la delibera commissariale n.1/2017;
- il Regolamento di contabilità dell’ARTCal, approvato con la delibera n. 21/2019;
- il D.Lgs. n. 267/2000, “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”, e ss. mm. e ii.;
- il D.Lgs. n. 76/2000, contenente “*Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208*”;
- il D.lgs. n. 118/2011, “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e ss.mm.ii.;
- la L.r. n. 8/2002, “*Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria*” e ss.mm.ii.;
- l’art. 21 della L.r. n. 35/2015, in tema di risorse finanziarie per il funzionamento di ARTCal;
- la L.r. n. 56 del 27.12.2023, “*Legge di stabilità regionale 2024*”;
- la L.r. n. 57 del 27.12.2023, “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024-2026*”;
- la DGR n. 779 del 28.12.2023, “*Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024-2026 (artt. 11 e 39, comma 10, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118)*”;
- la DGR n. 780 del 28.12.2023, di approvazione del “*Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024-2026 (Art. 39, comma 10, del D. Lgs. 23.6.2011, n. 118)*”;
- la Delibera ARTCal n. 2 del 15.03.2024, di “*Approvazione del Documento di Programmazione Aziendale 2024-2026 (DPA)*”, poi modificato giusta Delibera n. 9 del 21.05.2024;
- la Delibera ARTCal n. 3 del 15.03.2024, “*Approvazione del Bilancio di previsione finanziario dell’ARTCal per gli anni 2024-2026*”;
- la Delibera ARTCal n. 7 del 30.04.2024, “*Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi al 31/12/2023, propedeutico all’approvazione del consuntivo 2023, ai sensi dell’art. 3, co. 4, del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.*”;
- la Delibera ARTCal n. 8 del 30.04.2024, “*Approvazione Rendiconto 2023*”;

- la Delibera ARTCal n. 4 del 22.03.2024 *“Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021”*, modificato con successiva Delibera n. 9 del 21.05.2024;
- la Delibera ARTCal n. 12/2024, *“Atto di indirizzo per l’attivazione di operazioni di impiego temporaneo della liquidità”*;

Premesso che:

- l’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (di seguito solo ARTCal) è stata istituita dall’art. 13 della L.r. n. 35 del 31.12.2015 quale Ente di governo del bacino unico regionale in materia di Trasporto Pubblico Locale: è soggetto dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, operante in piena autonomia funzionale, indipendenza di giudizio e di valutazione, oltre che Ente strumentale partecipato dalla Regione Calabria, come previsto dall’art. 13, comma 18-bis, della citata L.r. 35/2015;
- ARTCal svolge essenzialmente, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1-bis, del D.l. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 148/2011, *«le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica [...] di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo»*;
- l’organizzazione e il funzionamento di ARTCal, per come delineati dalla L.r. n. 35/2015 e s.m.i., risultano ulteriormente dettagliati dalla disciplina contenuta nello Statuto dell’Ente, approvato con la Delibera n. 1 del 2017, e nel Regolamento regionale n. 14/2016, avente ad oggetto il *“Regolamento di funzionamento dell’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ARTCal)”*.

Evidenziato che:

- compito precipuo di ARTCal è la gestione contrattuale del Contratto di Servizio con Trenitalia Spa, stipulato, giusta Delibera ARTCal n. 23 del 02.12.2019 *“Trasporto Pubblico Ferroviario di interesse regionale e locale – Affidamento del servizio a Trenitalia SpA - approvazione degli atti del procedimento di negoziazione e del contratto di servizio per gli anni 2018/2032 e sua stipulazione”*, con atto rep. ARTCal n. 7 del 02.12.2019;
- l’art. 21, comma 1, della citata L.r. n. 35/2015 prevede che *“le risorse finanziarie per l’esecuzione dei servizi di trasporto pubblico locale affidati ai sensi dell’articolo 16 e per gli accordi di cui all’articolo 20, comma 1, sono trasferite all’ART-CAL e sono garantite: a) dal fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; b) da risorse autonome di bilancio regionale; c) da risorse del bilancio degli enti locali”*;
- per la gestione del contratto di servizio, la Regione Calabria trasferisce ad ARTCal le somme stabilite nel medesimo contratto con riferimento a ciascuna annualità di vigenza, in relazione al pagamento dei corrispettivi di cui al PEF;
- il corrispettivo contrattuale per ciascuna annualità, normalmente trasferito dalla Regione a inizio anno, viene successivamente erogato in quattro rate trimestrali posticipate, da corrispondersi entro trenta giorni dal ricevimento della fattura.

Considerato che:

- dall’oculata gestione del Contratto di Servizio con Trenitalia e, più in generale, dell’Ente, è emersa una costante eccedenza temporanea di cassa, scaturente da avanzi di amministrazione nonché da trasferimenti della Regione a fronte di successivi pagamenti da effettuare al gestore del servizio di trasporto ferroviario Trenitalia;

- la suddetta liquidità non è utilizzabile nell'immediato ed è attualmente giacente sul conto acceso presso il Tesoriere;
- pur essendo gli importi giacenti sul conto di tesoreria fruttiferi di interessi, vi è la possibilità di investire la liquidità, presso lo stesso istituto bancario che svolge le funzioni di tesoriere per ARTCal, a condizioni più vantaggiose e prive di rischio;
- l'attivazione di operazioni di temporaneo impiego della liquidità costituisce pieno adempimento e attuazione del buon andamento della Pubblica Amministrazione a seguito del contemperamento delle esigenze di oculatezza della gestione e miglioramento delle condizioni di operatività e il perseguimento dell'interesse generale, di cui l'aumento di disponibilità finanziarie costituisce, senz'altro, specifica declinazione;
- configura, dunque, una gestione oculata ed efficiente delle risorse il reimpiego temporaneo delle somme giacenti presso il conto corrente di tesoreria, attivando un meccanismo di gestione attiva della liquidità, al fine di ottenere rendimenti netti superiori a quelli del semplice deposito sul conto corrente di tesoreria.

Ritenuto, pertanto:

- di valutare, in ragione di quanto premesso e considerato, la possibilità di adottare soluzioni di investimento relativamente alle eccedenze temporanee di cassa a fronte di successivi pagamenti da effettuare a causa del disallineamento nel tempo tra quanto ricevuto e quanto pianificato di pagare, nell'ottica della massimizzazione delle risorse disponibili perseguendo, al contempo, l'interesse generale della collettività, secondo il più generale principio della sana gestione finanziaria;
- che per la valutazione della possibilità di far fruttare l'anzidetta disponibilità finanziaria, nell'ottica della massimizzazione delle risorse disponibili perseguendo così l'interesse generale della collettività, vi è la possibilità di programmare forme di investimento che, facendo fruttare le risorse disponibili, ne garantiscano al contempo la sicurezza dell'impiego e la possibilità di un agevole riottenimento delle risorse – in termini di disinvestimento, se necessario – qualora ne emergesse la necessità per esigenze sopravvenute;
- che forme di investimento che garantiscano le esigenze appena rappresentate dovrebbero essere a breve termine e con assenza di qualsivoglia profilo di rischio;
- che sono individuabili molteplici possibilità di investimento in siffatti termini, le quali consentono di far fruttare un capitale con rendimento sicuro e con vantaggio economico superiore a quello ricavabile dal deposito presso il proprio tesoriere.

Verificato che:

- i contratti concernenti *“servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari come riportati nell'allegato I al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità”*, non sono soggetti alla legislazione del D.Lgs. 36/2023, come specificato all'art. 56 comma 1) lettera i) dello stesso;
- la gestione attiva della liquidità (c.d. *cash management*) è consentita se e in quanto non comporti una sostanziale distrazione delle risorse rispetto alla destinazione loro impressa dalla legge o dai documenti di bilancio dell'ente, soprattutto quando deriva da uno sfasamento temporale – nel caso di ARTCal fisiologico – tra incameramento della liquidità e impiego della stessa (come nel tempo uniformemente e costantemente ribadito dalla Giurisprudenza della Corte dei Conti: cfr. sezione Campania 23/2008 e 16/2009, sezione Veneto 40/2009, sezione Lombardia 22/2009, sezione Emilia-Romagna 35/2011, sezione Toscana 202/2012).

Richiamata, nel dettaglio, la giurisprudenza della Corte dei Conti in materia (cfr. delibera n. 388/2013 della sezione regionale di controllo per il Piemonte), che contempla esplicitamente la possibilità di una gestione attiva della liquidità (cd. *cash management*), nel rispetto delle prescrizioni di legge vigenti in materia e alle seguenti condizioni:

- la controparte deve godere di un elevato rating sul merito di credito;
- deve essere garantito un vantaggio economico superiore a quello ricavabile dal deposito presso il proprio tesoriere;
- deve essere rispettata la normativa sulla tesoreria unica;
- l'operazione di investimento si deve concludere in un termine relativamente breve (in genere nell'arco massimo di 18 mesi) oppure deve essere garantita la possibilità di pronto disinvestimento anticipato del capitale impiegato per far fronte ai pagamenti ai quali le giacenze di cassa sono destinate (motivo per il quale è da escludersi la possibilità di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria nella misura in cui al deficit di cassa possa sopperirsi con il disinvestimento delle operazioni di cash management), anche in relazione all'obbligo di prioritario utilizzo previsto dall'art. 7, c. 5, del d.lgs. 279/2007, anche per le liquidità "temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie";
- vi deve essere il deposito dei titoli presso il tesoriere ai sensi dell'art. 209, comma 3, e 211, comma 2 del TUEL.

Preso atto che le conclusioni del quadro normativo e dello scenario individuato, peraltro esplicitate negli stessi termini dalla medesima Giurisprudenza richiamata, sono da individuarsi nell'ammissibilità, in particolare, di alcuni tipi di operazioni che integrano le anzidette condizioni, ossia la sottoscrizione di titoli di Stato e i "*pronti contro termine*" (PcT).

Atteso che:

- a livello legislativo, le operazioni finanziarie dei "*pronti contro termine*" sono contratti in cui un venditore cede a pronti in cambio di denaro uno o più titoli e contemporaneamente si impegna a riacquistarli in data futura dallo stesso acquirente ad un prezzo prestabilito; la differenza tra il prezzo a pronti ed il prezzo a termine, rapportata al prezzo a pronti, rappresenta il tasso del contratto;
- i "*pronti contro termine*" si configurano, quindi, come operazioni sicure attraverso le quali l'Ente ha l'opportunità di far fruttare il proprio capitale, se e nella misura in cui è temporaneamente inutilizzato.

Preso atto che:

- conformemente a quanto sin qui esplicitato, l'organo Commissariale, con delibera n. 12/2024, ha approvato l'attivazione di operazioni finanziarie di pronti contro termine, demandando ad ARTCal ogni adempimento presupposto nonché ogni atto necessario all'individuazione dello specifico negozio da stipulare e lo stesso perfezionamento delle operazioni in questione, fino alla sottoscrizione del contratto;
- specificatamente, il Commissario ha deliberato di doversi tener conto, quanto ad importo da investire e durata dell'investimento, delle risorse disponibili tra quelle individuate e poc'anzi richiamate e delle tempistiche di utilizzazione delle stesse, nonché della finalità dell'investimento;
- con atto del 08.08.2024 (verbale n. 14/2024), il Revisore dei Conti ARTCal ha espresso parere favorevole su quanto deliberato dal Commissario al riguardo.

Dato atto che:

- negli atti relativi alla procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria, cui si è proceduto nella presente annualità 2024, è stato inserito, tra gli elementi da valutare in capo agli operatori economici interessati, la disponibilità ed eventuali condizioni di dettaglio per la remunerazione da investimento delle eccedenze di cassa (proprio, esemplificativamente, attraverso lo strumento dei pronti contro termine);
- il contratto di tesoreria attualmente in essere espressamente prevede (all'art. 15) che *"Il Tesoriere è tenuto ad eseguire, a richiesta, per conto e nell'interesse dell'Ente, oltre all'ordinario servizio di tesoreria, ogni altro servizio ed operazione bancaria, anche con l'estero, alle migliori condizioni di mercato di volta in volta concordate;*
- in relazione a tale aspetto il Tesoriere, *"Banca di Credito Cooperativo della Calabria Ulteriore – Società Cooperativa"*, richiesto sul punto, ha proposto le seguenti condizioni di operazioni di **pronti contro termine: con durata 3 (tre) mesi, tasso netto del 2,00%**, con addebito trimestrale ed obbligo codice LEI;
- il Tesoriere ha trasmesso nota di riepilogo con le condizioni di investimento (**All. 1**), le cui clausole sono state vagliate e ritenute idonee al perseguimento degli interessi dell'Ente, tali da potersi approvare unitamente al presente atto.

Ritenuto che:

- le operazioni in questione risultano, oltre che particolarmente vantaggiose avuto riguardo alle attuali condizioni di mercato, anche sicure, poiché si configurano sostanzialmente come acquisto di titoli garantiti dallo Stato;
- la particolare vantaggiosità delle condizioni proposte, unitamente al risparmio di risorse di tempo ed attività di personale che deriva dal non procedere con ulteriori verifiche, stante la piena discrezionalità riconosciuta dalla legislazione vigente in materia, che esclude tali operazioni finanziarie dall'operatività del Codice dei Contratti pubblici di cui al D. Lgs 36/2023, depone nel senso di procedere a sottoscrivere i contratti di finanziamento con il Tesoriere Banca di Credito Cooperativo della Calabria Ulteriore – Società Cooperativa, alle condizioni da questa proposte, senza necessità di avviare procedure di gara o comunque di consultazione di e comparazione tra altri intermediari;
- pertanto, valutati i suddetti criteri di disponibilità di risorse, tempistiche di utilizzazione e finalità dell'investimento, la migliore soluzione che contemperi rendimento, sicurezza dell'investimento e rapidità del riottenimento della disponibilità delle risorse, in base alle possibili esigenze dell'Ente, è da individuarsi nell'opportunità di procedere con un investimento complessivo di Euro 12.000.000,00 (dodicimilioni/00) in operazioni di pronti contro termine della durata di 3 (tre) mesi.

Atteso che, in relazione alle somme di cui sopra:

- si provvederà ad emettere mandato al Tesoriere sul *"Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro"*;
- alla scadenza del termine, si provvederà ad emettere un provvisorio di accertamento, con attribuzione della quota capitale al *"Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro"* e degli interessi maturati al *"Titolo 3 - Entrate extra-tributarie"*, voce di bilancio "E.3.03.03.99.999 - Altri interessi attivi da altri soggetti";
- è stato acquisito, in data 06.09.2024, il Certificato LEI di ARTCal (codice LEI 89450050BE4K9DSO7F29).

Attestata, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza e la compatibilità finanziaria del presente provvedimento;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1. DI ATTIVARE**, per le motivazioni così come esposte, un'operazione finanziaria di pronti contro termine (PcT).
- 2. DI ADERIRE**, conseguentemente, alla sottoscrizione dell'operazione di pronti contro termine così come proposta dall'attuale Tesoriere "Banca di Credito Cooperativo della Calabria Ulteriore – Società Cooperativa" (All. 1), alle seguenti condizioni: **durata 3 (tre) mesi, tasso netto del 2,00%**, con addebito trimestrale e codice LEI 89450050BE4K9DS07F29.
- 3. DI EFFETTUARE** l'ordine di acquisto in contropartita diretta con il Tesoriere "Banca di Credito Cooperativo della Calabria Ulteriore – Società Cooperativa" per l'importo **di Euro 12.000.000,00 (dodicimilioni/00)**.
- 4. DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al Tesoriere "Banca di Credito Cooperativo della Calabria Ulteriore – Società Cooperativa" (PEC: bcccalabriaulteriore@actaliscertymail.it).
- 5. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale e sull'Albo on line dell'ARTCal, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Il Direttore ARTCal
Avv. F. Tiziana Corallini